

COMUNE DI VIMODRONE

Città Metropolitana di Milano

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 6/2022

**CONTRATTO D'APPALTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA CON
MODALITA' ELETTRONICA AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE – CIG DERIVATO 9072554C65**

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 2 (due) del mese di Marzo in Vimodrone, nella
sede comunale, in Via C. Battisti n. 56 avanti a me Dott.ssa Francesca Lo Bruno,
Segretario Generale del Comune di Vimodrone, firma digitale intestata a Lo Bruno
Francesca, rilasciata da _____, n. _____ valida sino

_____ e non revocata, Pubblico Ufficiale autorizzato a rogare i contratti tutti nei
quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lett. c) del D.lgs. 18/08/2000
n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica presso il Palazzo Comunale, senza
l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano nelle condizioni volute dalla
legge, espressamente rinunziano d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono
presenti:

1. COMUNE DI VIMODRONE, C.F. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via C.
Battisti n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Dott. Roberto Panigatti, nato
a _____ il _____, firma digitale intestata a Panigatti Roberto, rilasciata da
_____, id. n. _____, valida sino al _____ e non revocata,
domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente
atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile
del Settore 4 – Servizi alla persona, ai sensi del decreto sindacale di nomina n. 9/2021,
in virtù dell'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, che nel contesto dell'Atto verrà

chiamato per brevità "Comune";

e

2. DUSSMANN SERVICE SRL, C.F./P.IVA 00124140211 con sede legale in Milano,

Via S. Gregorio n. 55, iscrizione alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza

Lodi al n. MI-1578661 in persona del Sig. Francesco Garrubba, nato a _____ il _____

_____ firma digitale intestata a Garrubba Francesco rilasciata da _____ n. _____

_____ seriale _____ valida sino al _____ e non _____

revocata, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della suddetta

società, in forza di procura institoria rilasciata dal legale rappresentante della società

stessa Sig. Spotti Renato a mezzo di scrittura privata autenticata del Notaio Dott.

Giuseppe Antonio Angiolillo, repertorio n. 3382 del 2405 registrato all'Ufficio di

Bergamo in data 01/02/2022 al n. 3799 serie 1T che in copia certificata conforme dallo

stesso Notaio, che è allegata al presente atto per formarne parte integrante e

sostanziale. il quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non

trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione

prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra

norma. La suddetta società nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche

"Appaltatore".

I predetti compraenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano

le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario

rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di

identità n. _____ rilasciata dal Comune di _____ e valida fino al _____ mi _____

chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32

comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente
certificatore autorizzato;

b) Il Comune di Vimodrone ha necessità di procedere all'acquisizione del servizio di
ristorazione scolastica e altre utenze di cui in oggetto e per fare ciò ha deciso di
ricorrere ad una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente,
unitamente al Comuni di Cassina de' Pecchi ed al Comune di Rodano con cui ha
stipulato da tempo un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30
del D.lgs. n. 267/2000 costituendo un ufficio comune operante come Centrale Unica
di Committenza (nel seguito anche CUC);

c) In tal senso si è deciso di utilizzare lo strumento dell'accordo quadro, mediante
aggregazione della domanda di più soggetti, ritenendo che ciò consente una
razionalizzazione della spesa del servizio e il conseguimento di economie di spesa,
demandando al Comune di Vimodrone la progettazione e l'attivazione di questa
procedura aggregata che con determinazione registro generale n. 262 del 20/05/2021,
così come integrata con determinazione registro generale n. 272 del 25/05/2021, ha
approvato il progetto di servizio e ha assunto la determinazione a contrattare,
stabilendo di attivare una procedura aperta ai sensi degli articoli 60, 95 e 144 del
D.lgs. n. 50/2016 con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il
miglior rapporto qualità prezzo per individuare l'Appaltatore cui affidare l'accordo
quadro ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 cui poi i singoli Comuni
affidano i loro appalti specifici aventi ad oggetto il servizio di ristorazione scolastica e
altre utenze stipulando appositi contratti esecutivi e demandando la gestione della
procedura all'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito
presso il Comune di Vimodrone;

d) Con determinazione registro generale n. 265 del 21/05/2021, rettificata con

determinazione registro generale n. 276 del 25/05/2021, l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la procedura di gara utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel di Aria (Azienda regionale per gli acquisti e l'innovazione);

e) Con determinazione registro generale n. 309 del 04/06/2021, a seguito di segnalazione del RUP, l'ufficio comune operante come Centrale di Committenza ha approvato la proroga dei termini di scadenza delle offerte di gara e la data di apertura delle stesse;

f) A seguito dell'espletamento della procedura, tutti gli atti sono stati trasmessi al Comune di Vimodrone e, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e congruità dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con determinazione registro generale n. 654 del 25/10/2021 ha approvato tutte le operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore della soc. Dussmann Service s.r.l., integrata successivamente con determinazioni registro generale n. 673 del 28/10/2021 e n. 682 del 29/10/2021;

g) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data 29/10/2021 giusta comunicazioni in atti;

h) Con atto registro generale n. 36/2022 il Rup ha determinato di attivare il servizio di ristorazione;

i) E' trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016;

j) L'aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è stata

attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore, con esito positivo, fatta eccezione per l'antimafia il cui esito non è pervenuto alla data del presente atto (vedi precisazioni espresse alla lettera o) di cui sotto) e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;

k) in ottemperanza all'articolo 26 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

l) In applicazione di quanto stabilito nel Capitolato speciale d'oneri per l'affidamento dell'accordo quadro approvato con gli atti sopra citati, ciascun Comune Contraente utilizza il medesimo mediante stipula di contratti esecutivi;

m) Il Comune ha svolto ogni attività prodromica necessaria per la stipula del presetto contratto esecutivo (di seguito per brevità anche contratto);

n) Al fine di garantire la continuità del servizio, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha dato avvio alle prestazioni contrattuali a far tempo dal 07/01/2022;

o) L'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal Capitolato speciale d'oneri di accordo quadro (di seguito per brevità anche "Capitolato speciale d'oneri di accordo quadro" o "Capitolato") e dai suoi allegati e documenti ivi richiamati i, approvato con determinazione registro generale n. 262 del 20/05/2021 nonchè dalla relazione tecnica presentata in fase d'offerta e dalle migliori offerte e accettate in sede di aggiudicazione e dal presente contratto e suoi allegati e documenti ivi richiamati

definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente contratto nonché l'oggetto dei servizi da fornire e in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa e ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti;

p) L'Appaltatore ha presentato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91; detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell'offerta;

q) Sono stati esperiti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, ai sensi dell'articolo 52 bis della Legge 190/2012 e succ. modificazioni. L'operatore risulta aver fatto domanda di iscrizione alla White list della Prefettura di Milano in data 19/10/2017 e che la domanda risulta ancora pendente. Per tale motivo si è quindi proceduto, in data 14/10/2021 ad inoltrare richiesta alla banda dati BDNA. Non essendo ancora pervenuto alcun riscontro da parte della BDNA, si è quindi proceduto ad acquisire dalla soc. Dussmann Service srl la dichiarazione ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 159/2011.

r) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del suddetto articolo;

s) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

t) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne

forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

u) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e devono intendersi richiamati e trascritti ancorché non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il capitolato e gli altri elaborati progettuali approvati con l'atto indicato in premessa, il documento unico di valutazione dei rischi, la relazione tecnica presentata in fase d'offerta e le migliori offerte e accettate in sede di aggiudicazione, la nomina a responsabile del trattamento dei dati, documenti che le parti dichiarano espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita come eccezione;

2) I termini contenuti nel presente contratto esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato speciale d'onori di accordo quadro e relativi allegati approvato con gli atti citati in premessa, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei

suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti

con l'appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

a) dalla relazione tecnica presentata in fase d'offerta e le migliori offerte e accettate in sede di aggiudicazione e economica presentata in sede di gara;

b) dal Capitolato speciale d'onori di accordo quadro e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro generale n. 262 del 20/05/2021, integrata con determinazione registro generale n. 272 del 25/05/2021;

c) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016 e succ. modific. nonché dalle Linee Guida Anac e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016, tra cui in particolare il DM n. 49/2018;

d) dal Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 07 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;

e) dal Decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81, dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per il Comune, incluse le norme in materia di contabilità, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto;

f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

g) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune e dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune, consultabili sul sito internet dello stesso Comune, dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 contenente il regolamento europeo sulla protezione dei dati.

In particolare per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi ogeetto del presente contratto che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale quanto stabilito nel Capitolato speciale d'oneri di accordo quadro , ivi inclusi gli allegati e i documenti ivi richiamati, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra Comune e Appaltatore, i quali espressamente convengono che il predetto Capitolato speciale d'oneri di accordo quadro, ivi inclusi gli allegati e i documenti ivi richiamati ha valore di regolamento e disciplina per il presnete contratto.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dal Comune e/o dalla Stazione Appaltante (Ufficio comune svolgente il ruolo di centrale unica di committenza) prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall'appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'appaltatore ed accettate dal Comune ovvero dalla Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna e con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel contratto e in tutti gli atti e documenti in esso richiamati di cui sopra, siano essi o meno qui materialmente allegati e si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a prestare le attività ricomprese nel servizio di ristorazione scolastica e altre utenze da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente atto e nei documenti e atti ivi citati, così come sopra indicati, i quali ancorchè non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo, devono comunque intendersi allegati quali parti integranti e sostanziali come se materialmente trascritti e che l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita come eccezione, prestando e ponendo in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nei documenti e atti indicati ai punti 1 e 2 del presente contratto. Il presente contratto è a misura e l'appaltatore prende atto e accetta che il Comune non garantisce l'utilizzazione di tutte le quantità quantificate nel Capitolato relativamente al Comune di Vimodrone cui si rinvia, essendo queste frutto di una stima elaborata al meglio delle conoscenze del Comune, il quale richiederà l'attivazione dei servizi e delle attività, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui oltre; Il Comune, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n.81/2008, si riserva la facoltà di integrare il "Documento di valutazione dei rischi da interferenze" predisposto, riferendolo ad ulteriori rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede. Il Comune indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). L'Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui sopra. La predetta integrazione costituisce parte integrante e

sostanziale dei documenti contrattuali. Le attività dedotte nell'appalto devono essere realizzate ed eseguite nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nel Capitolato e/o nella relazione tecnica presentata in fase d'offerta e le migliorie offerte e accettate in sede di aggiudicazione, pena l'applicazione delle penali previste nel Capitolato cui si rinvia. L'Appaltatore prende atto e accetta che la esecuzione delle attività secondo modalità diverse da quelle previste nel capitolato o nella relazione tecnica presentata in fase d'offerta e le migliorie offerte e accettate in sede di aggiudicazione, equivale a "ritardo o mancata realizzazione delle attività". Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato e negli altri elaborati progettuali approvati con la determinazione sopra indicata. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'esecuzione delle prestazioni dedotte nell'appalto oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni, strumenti, migliorie comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nella relazione tecnica presentata in fase d'offerta e le migliorie offerte e accettate in sede di aggiudicazione, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà del Comune stesso. Ne consegue che l'Appaltatore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nella relazione tecnica presentata in fase d'offerta e le migliorie offerte e accettate in sede di aggiudicazione, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività

compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Appaltatore si impegna a trasferire gratuitamente al Comune, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste del Comune, saranno soggetti all'applicazione delle penali. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Appaltatore: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste. Qualora i termini, le specifiche, i requisiti e le condizioni previste nel Capitolato e negli altri elaborati progettuali siano migliorati dalla relazione tecnica presentata in fase d'offerta e le migliorie offerte e accettate in sede di aggiudicazione, tali nuovi valori sostituiranno quelli esposti nella documentazione della procedura e/o se quelli offerti fossero aggiuntivi questi integreranno quelli esposti nella documentazione di gara e l'Appaltatore sarà tenuto al pieno rispetto degli stessi pena l'applicazione delle penali. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal Comune. I servizi e le attività dovranno essere eseguiti nei luoghi previsti dal Capitolato cui si rinvia. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In

caso di inadempimento da parte dell'appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto. La designazione del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 101 del D.lgs. n. 50/2016 e il nominativo del Responsabile dell'appalto previsto dal Capitolato avverranno con atti separati prodotti e acquisiti direttamente dal Settore servizi alla persona secondo quanto oltre indicato.

4) Il servizio oggetto del presente contratto viene svolto a decorrere dal 07/01/2022 per 36 (trentasei) mesi. Il Comune si riserva la facoltà di attivare l'opzione di estensione di ulteriori 36 (trentasei) mesi secondo le modalità indicate nel Capitolato cui si rinvia integralmente. Parimenti, il Comune si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente secondo quanto indicato nel cpaitolato cui si rinvia integralmente. Per quanto riguarda i tempi di esecuzione delle attività ricomprese nell'appalto dedotto nel presente atto si applicano le disposizioni contenute nel capitolato e nella relazione tecnica presentata in fase d'offerta e le migliorie offerte e accettate in sede di aggiudicazione

5) Il corrispettivo complessivo contrattuale massimo del servizio dovuto all'Appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto adempimento della prestazione delle attività oggetto del presente contratto, pari ad Euro 2.685.602,54, è così determinato:

- Pasti scuole: complessivi Euro 2.482.103,09 (derivante dal n. dei pasti pari a 549.150 moltiplicato per il prezzo unitario a pasto di Euro 4.51990) comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 0,01 a pasto;

- Pasti domiciliari: complessivi Euro 203.499,45 (calcolato moltiplicando il n. dei pasti pari a 31.500 moltiplicato per il prezzo unitario a pasto di Euro 6,46030) comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 0.01 a pasto).

Il contratto è a misura, pertanto l'importo sopra indicato sarà erogato in base al numero di pasti effettivamente erogati.

Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione dell'iva, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'Appaltatore (es. spese bancarie di bonifico) sono a carico dell'Appaltatore, comprese le spese contrattuali e le spese di bollo e registrazione.

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea fatto salvo quanto espressamente indicato nel Capitolato cui si rinvia.

Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 l'Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto devono trasmettere al Comune ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del

versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997: le
 copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute,
 di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2; l'elenco nominativo di tutti i
 lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le
 indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun
 lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della
 retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite, imprese subappaltatrici devono
 inviare le deleghe e l'elenco anche all'Appaltatore. In caso di mancata trasmissione
 della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente
 versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione
 trasmessa, il Comune provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi
 eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma
 3 dell'articolo 17-bis del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

I predetti obblighi non trovano applicazione qualora l'Appaltatore e le imprese
 subappaltatrici comunichino al Comune, nell'ultimo giorno del mese precedente a
 quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra,
 la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del Decreto
 legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

Ai fini del versamento dell'iva per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle
 Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633
 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'articolo 1 comma 629, della Legge n. 190 del
 2014 come modificato dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno
 2017 n. 96, e e relative disposizioni di attuazione tra le quali il D.M. 23 gennaio 2015
 come modificato dal D.M. 27 giugno 2017. Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.lgs.
 n. 50/2016, l'Appaltatore può ricevere un'anticipazione del prezzo del contratto nella

misura prevista dalla normativa vigente. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore del Comune, rilasciata dai soggetti indicati all'articolo 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. La fatturazione relativa ai corrispettivi maturati avverrà secondo le modalità indicate nel Capitolato cui si rinvia integralmente. L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi ed attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dal Comune in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere. Il Comune opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento di regolarità contributiva. L'Appaltatore prende atto che ciascuna fattura emessa dovrà contenere, il riferimento al CIG (Codice Identificativo gara) e al CUP (Codice Unico progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16

gennaio 2003. In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente all'accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare.

A tal fine infatti l'Appaltatore prende atto che ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, anche per il sub-affidatario, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse. Il Comune in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

I termini di pagamento delle predette fatture corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.s.. Il

bonifico, previo accertamento del Comune della/e prestazione/i svolta/e verrà

effettuato a spese dell'Appaltatore, sui seguenti conti correnti intestati all'Appaltatore:

E

I

I

I

;

.

.

.

.

.

;

;

.

.

.

li

.

L'Appaltatore dichiara che i predetti conti operano

nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i.. sulla base della dichiarazione

resa ai fini della sottoscrizione del contratto. L'Appaltatore si impegna a rendere note,

con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente.

Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta al Comune, i pagamenti

effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto

liberatorio.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto utilizzando il conto corrente dedicato comunicato al Comune.

6) Il Comune acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, prrdisposti o realizzati dall'appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Il Comune potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Comune in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'appaltatore si obbliga espressamente a fornire al Comune tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Comune in eventuali registri od elenchi pubblici. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà del Comune che ne potrà disporre liberamente. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. Restano esclusi dalla titolarità del Comune tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate. In caso di

inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi,
 fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare
 risolto il presente contratto ai sensi del punto del presente atto relativo alla Risoluzione
 e dell'art. 1456 del codice civile. L'Appaltatore dovrà richiedere per iscritto al Comune
 l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi
 a disposizione dal Comune medesimo, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo
 utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dal Comune costituirà grave
 inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge. L'Appaltatore garantisce, in ogni
 caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi
 quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus,
 essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. L'Appaltatore è obbligato
 a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti del Comune alle verifiche
 che il Comune riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio
 personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione. In caso di
 inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel
 caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma
 2, ferma restando la facoltà del Comune di risolvere il presente contratto, l'Appaltatore
 è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per
 equivalente.

7) Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, ad avvalersi di
 risorse altamente specializzate, con istruzione, competenza ed esperienza adeguati
 alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei termini di
 legge, con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero
 con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali
 ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori

autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. Le prestazioni devono essere eseguite in Ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Comune, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Comune da qualsivoglia onere e responsabilità. L'Appaltatore deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. L'Appaltatore riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal Comune non idonee alla perfetta esecuzione del contratto. L'esercizio di tale facoltà del Comune non comporterà alcun onere per lo stesso. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà richiedere espressa autorizzazione al Comune. In tale ipotesi, il Comune si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, il Comune si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni

addotte dall'Appaltatore e da questi comunicate al Comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari di applicare le penali indicate nel Capitolato cui si rinvia.

L'Appaltatore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, al Comune. Il Responsabile del contratto sarà l'interlocutore del Comune per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dal Comune. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del contratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'appaltatore ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'appaltatore e il comune, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del Comune, assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte del Comune, inserite nell'organizzazione del Comune. Sono in ogni caso a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi e compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza.

L'appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e dei documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L'Appaltatore si impegna altresì ad informare il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. Il Responsabile unico del procedimento, compie, su delega del Comune, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla collettività locale. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti progettuali e nella relazione tecnica presentata in fase d'offerta e le migliorie offerte e accettate in sede di aggiudicazione. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale, compresa la relazione tecnica presentata in fase d'offerta e le migliorie offerte e accettate in sede di aggiudicazione e/o agli ordini di servizio eventualmente impartiti ai sensi dell'articolo 101 del D.lgs. n. 50/2016. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare,

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente inserenti al settore cui lavori appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilità, conformemente a quanto previsto nella parte II, titolo IX, capo I e Capo II, del D.P.R. n. 207/2010.

L'Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o nel Capitolato a:

a) eseguire le prestazioni nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente impartite dal Comune;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale;

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali e nella relazione tecnica presentata in fase d'offerta e le migliori offerte e accettate in sede di aggiudicazione;

e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;

f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;

g) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione delle attività;

i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, include, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie;

j) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

L'appaltatore ha l'obbligo, in vigore di contratto, di comunicare al Comune le eventuali variazioni della propria composizione societaria di entità superiore al 2 (due) per cento rispetto a quanto comunicato, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91.

Tali comunicazioni dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati

con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune.

In ragione dell'oggetto del contratto, ove l'Appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Comune "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato al Capitolato. L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti obblighi.

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di comunicare, al Comune il nome del sub-appaltatore, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività affidate. L'appaltatore si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e per l'assunzione dei lavori oggetto dello stesso fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all'esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla,

successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad avviso dell'appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine quanto previsto nel Capitolato e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. n. 207/2010.

8) L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile. In particolare l'appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e succ. modific.. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si

obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'articolo 105 del medesimo decreto) il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso se del caso il subappaltatore e o i soggetti titolari di cootimi impiegati nell'esecuzione del contratto) il Comune invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'affidatario a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui sopra oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga, anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Comune sia stata formalmente contestata dall'Appaltatore, il Comune provvederà

all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

9) L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune, di mantenere riservati i dati e le informazioni, così come indicato nel capitolato cui si rinvia integralmente.

10) L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto

Il Comune tratta i dati forniti dall'Appaltatore ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dal Comune potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. Con la stipula del presente contratto, l'Appaltatore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'appaltatore, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

L'Appaltatore prende atto e acconsente che la ragione sociale dell'appaltatore ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Comune e della Stazione Appaltante. Oltre a ciò, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1 comma 16 lettera b) e comma 32 Legge 190/2012, art. 35 D.lgs. n. 33/2012 nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

L'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune e della Stazione Appaltante. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE n. 2016/679), ivi inclusi provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'Appaltatore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, e si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali.

L'Appaltatore prende atto che il Comune potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

Se in ragione dell'oggetto del contratto, l'Appaltatore sarà chiamato ad eseguire attività

di trattamento di dati personali, lo stesso con apposito atto potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'Appaltatore a tal fine si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L'Appaltatore dovrà consentire al Comune di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore e/o dei suoi subaffidatari e subappaltatori. Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Comune potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto e/o risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

11) Fermo restando quanto previsto nel cpaitolato cui si rinvia, l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto

dell'Appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Comune per danni derivanti dalla mancata esecuzione ovvero dalla non corretta esecuzione delle prestazioni e/o delle attività connesse e/o accessorie, anche in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione dell'appalto oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare il Comune dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Si rinvia a quanto previsto nel Capitolato.

Come previsto nel Capitolato, cui si rinvia, è obbligo dell'Appaltatore stipulare in conformità all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune, al personale del Comune, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento delle attività di appalto. In alternativa alla stipula della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. L'Appaltatore ha

dimostrato l'esistenza di una polizza RC già attivata con la compagnia Generali Italia S.p.A., polizza n. 761249761 (già polizza Toro Assicurazioni S.p.A. n. 520/14/00514722 poi rinumerata 562/14/512230).

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui sopra e qualora il Comune non si sia avvalso della facoltà di cui sopra di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore al precedente comma, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta fermo che l'Appaltatore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, al Comune presso il Settore tecnico la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o,

se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto

12) L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, nei limiti massimi previsti dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: "Trasporto, Analisi, Ristorazione e/o parti di essi, per i quali la documentazione di gara preveda espressamente la possibilità. Inoltre l'Appaltatore "intende avvalersi della facoltà di subappaltare tutte le ulteriori prestazioni oggetto d'appalto nei limiti e alle condizioni previste dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente".

Resta inteso che qualora l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato sotto.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Comune procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta

di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Comune revocherà l'autorizzazione. L'Appaltatore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto. Per le prestazioni affidate in subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il Comune, sentito il direttore dell'esecuzione/Rup, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune dei danni che dovessero derivare al Comune stesso o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'Appaltatore si impegna a

manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore trasmette al Comune prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore. L'esecuzione delle attività subappaltate non può

formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore si obbliga a comunicare al Comune il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate. L'Appaltatore si impegna a comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Comune prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

13) L'Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

14) Le penali sono stabilite nel capitolato e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto, al Capitolato e agli altri elaborati progettuali nonché alla relazione tecnica presentata in fase d'offerta e le migliorie offerte e accettate in sede di aggiudicazione e a tutti gli atti e documenti richiamati ai punti 1 (uno) e 2 (due) del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, e fatto salvo quanto previsto al punto 7 del presente atto, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nel capitolato, nel presente atto e nella relazione tecnica presentata in fase d'offerta e le migliorie offerte e accettate in sede di aggiudicazione verrà applicata una penale nella misura minima prevista dall'articolo 113 bis del D.lgs. 50/2016 per ogni inadempimento riscontrato e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. In tal caso il Comune applicherà all'Appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui la prestazione inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di nomina a responsabile del trattamento, come previsto nell'atto di nomina, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dal Comune o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", il Comune applicherà all'Appaltatore - Responsabile del trattamento una penale pari all'0,1 (zerovirgolauno) per mille del corrispettivo, per ogni giorno necessario per l'Appaltatore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto al punto del presente atto

relativamente alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'Appaltatore, nominato responsabile del trattamento nomini il subappaltatore sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento, come previsto nell'atto di nomina, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dal Comune o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", il Comune applicherà all'Appaltatore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all'0,1 (zerovirgolauno) per mille del corrispettivo, per ogni giorno necessario per l'appaltatore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto al punto del presente atto relativamente alla risoluzione del contratto L'applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. ^[L]_[SEP]Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Il Comune potrà per l'applicazione delle penali compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero

avvalersi della garanzia definitiva in favore dello stesso rilasciata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestatamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito. Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento del valore del contratto; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'Appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima

inadempienza, il Comune applicherà all'Appaltatore una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora l'Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

15) A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto e assunti dall'appaltatore nei confronti del Comune con la stipula del contratto, l'Appaltatore ha prestato una garanzia definitiva rilasciata in data 15/02/2022 dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. avente n. F52.071.0000009810 di importo pari ad Euro 93.996,09 = (novantatremilanovencentonovantasei/09) . Si rinvia a quanto previsto nel Capitolato.

16) Le ipotesi di risoluzione del presente contratto sono disciplinate, oltre che in specifici punti espressamente previsti nel presente atto, nel Capitolato cui si rinvia integralmente.

17) Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011, le ipotesi di recesso sono disciplinate nel Capitolato cui si rinvia integralmente.

18) È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto,

nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in oggetto del presente atto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

19) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché

ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore via pec il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'operatore economico, nella sua qualità di Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. L'appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità

assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al

Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.lgs.

n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.

445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita,

a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando

inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di

quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti

stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna

determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Ai sensi della Determinazione

dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre

2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i

CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli

stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è

tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti

all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i

dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

20) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e il Comune sarà

competente in via esclusiva il Foro di Monza. E' esclusa la clausola arbitrale.

21) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla stipula

del contratto, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta

di bollo e le spese di registrazione. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui

trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'articolo 1 comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato dal DM 22/02/2007. Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate nel presente atto e/o che dovessero essere liquidate successivamente per una diversa valutazione dell'Agenzia delle entrate, sono a carico dell'appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge

22) Relativamente al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l'Appaltatore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012. L'Appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune e del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito istituzionale e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti tra l'appaltatore e il Comune. L'Appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente

contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice di comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza dell'appaltatore medesimo, garantendo che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impeginate a rispettare e rispettino il Codice di comportamento del Comune e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Comune. In caso di violazione di tali impegni il Comune si riserva di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia. L'Appaltatore si impegna altresì a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto.

23) L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione

del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) di cui sopra per tutta la durata del contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà del Comune di incamerare la garanzia prestata in proprio favore. Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo

diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

24) A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in Capriate

San Gervasio, via Papa Giovanni XXIII n. 4, indirizzo posta elettronica:

dussmann@gigapec.it, e tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il

Comune e l'Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora

rese all'indirizzo PEC sopra indicato. Le comunicazioni del Comune si intendono

conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo

PEC. Resta ferma la possibilità per il Comune di eseguire le comunicazioni a mezzo di

raccomandata A/R.

25) Il Comune di impegna a comunicare all'Appaltatore il nominativo del

responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo,

nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e

ogni eventuale variazione al riguardo. L'Appaltatore dichiara che la signora Daniela

Brocanello è il responsabile del coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni

dedotte nel presente atto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza della disciplina,

dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di

osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e

dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite sotto la

propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'appaltatore.

In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il

nominativo del sostituto.

26) L'Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti

la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti),

come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita

piattaforma del Comune (accessibile sulla home page del Comune). Il ricorso al

predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite. Analoga disposizione dovrà essere inserita nei subappalti e subcontratti afferenti l'esecuzione del presente contratto.

Io Segretario Generale del Comune di Vimodrone dichiaro di aver dato lettura delle clausole di seguito indicate art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 5 (Corrispettivo importi dovuti e modalità di pagamento); art. 6 (Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software e proprietà dei prodotti); art. 7 (Obbligazioni e adempimenti a carico dell'appaltatore e modalità ed esecuzione delle prestazioni); art. 8 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro- inadempienze contributive e retributive); art. 10 (Trattamento dei dati personali); art. 11 (Danni, Responsabilità civile e ove applicabile Brevetti industriali e diritti d'autore); art. 12 (Subappalto); art. 13 (Verifiche); art. 14 (Penali e procedimento di contestazione); art. 15 (Garanzia); art. 16 (Risoluzione); art. 17 (Recesso); art. 18 (Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito); art. 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 20 (Foro competente); art. 21 (oneri fiscali e spese contrattuali); art. 22 (Trasparenza); 26 (Clausola finale), che l'Appaltatore dichiara di avere particolarmente considerato quanto ivi stabilito e convenuto e le approva espressamente e specificatamente le citate clausole lette

E richiesto io, Segretario Generale rogante del Comune, ho ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante

l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. 50

(cinquanta) pagine a video e suoi allegati, con imposta di bollo assolta in modalità

telematica mediante "Modello Unico Informatico", dandone comunque lettura alle parti,

le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto pienamente conforme alle loro volontà e lo

approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me per ultimo e

alla mia presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52

della Legge n. 89/1913 e dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e certifico io,

Segretario rogante che:

- il Sig. Francesco Garrubba, in rappresentanza della soc. Dussmann Service srl ha

sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto

informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me,

Segretario rogante, verificata.

Per l'Amm. C.le – Dott. Roberto Panigatti (f.to in modalità elettronica)

Il Segretario generale rogante – Dott.ssa Francesca Lo Bruno (f.to in modalità

elettronica)